



Circ. n. 461
Prot. n. 4711

Vignola, 16 maggio 2020

Ai docenti
Al sito di Istituto

Oggetto: Ammissione alla classe successiva – classi intermedie Prime-Quarte e predispensione PAI e PIA

Facendo seguito alla pubblicazione dell'OM 11, in data odierna, sulla valutazione e in vista dello svolgimento del prossimo Collegio Docenti, si significa quanto segue:

L'art. 4 dell'OM in parola dispone che il consiglio di classe deve procedere alla valutazione degli alunni **sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi**, ammettendo alla classe successiva in deroga agli artt. 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del DPR 122/09 e perciò anche in presenza di una o più insufficienze, senza l'assegnazione di debiti colmabili con le prove di fine agosto (in argomento si veda infra), che saranno riportati sia nel verbale di scrutinio che nel documento di valutazione.

Relativamente alle classi terze e quarte, in caso di media dei voti pari o **superiore a 6** verrà attribuito il credito scolastico di cui alla tabella allegata al Dlgs 62/17, mentre in ipotesi di **media inferiore a sei** decimi, verrà assegnato **un credito pari a 6**, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Dlgs cit. corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato (si veda infra).

1/2

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il **piano di apprendimento individualizzato (PAI)**, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli **obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie** per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento e il cui modello verrà presto condiviso.

Non ammissione alla classe successiva: solo nel caso in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di **alcun elemento valutativo** relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, ma a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo trimestre (settembre-dicembre 2019), il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.

L'art 5 dell'OM cit. dispone che per gli **alunni disabili** ex L. 104/92 si proceda alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il PAI, ove necessario, integra il predetto PEI. Per gli alunni con **DSA** ex L



170/10 la valutazione degli apprendimenti dovrà essere coerente con il PDP. Per gli alunni con **BES** non certificati e con PDP si applica quanto previsto nei casi di DSA.

Il consiglio di classe, ex art. 6 OM in parola, in sede di scrutinio, individua, altresì, le **attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno** e i correlati **obiettivi di apprendimento** e li inserisce in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti (PIA)** e il cui modello verrà presto codiviso.

Si ricorda, infine, che le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono **attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020**; dette attività **integrano**, ove necessario, **il primo periodo didattico e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021**.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Stefania Giovanetti
Documento firmato digitalmente